

## **ATTO DI CONVENZIONE TRA INAIL ED INARCASSA IN TEMA DI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI DI INVALIDITA' E DI INABILITA'**

L'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, con sede in Roma, via IV Novembre, codice fiscale 01165400589, che di seguito verrà indicato con la denominazione INAIL, rappresentato dal Presidente Bettoni Franco

e

la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti, con sede sociale in Roma, via Salaria n. 229, codice fiscale 80122170584, di seguito denominata INARCASSA, rappresentata dal Presidente Santoro Giuseppe

### **VISTO**

- il Decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994 che riconosce INARCASSA Ente gestore della previdenza ed assistenza obbligatoria nei confronti dei propri associati;
- lo statuto INARCASSA approvato con Decreto Interministeriale del 21 giugno 2016 ed il Regolamento Generale di Previdenza, in particolare gli artt. 21, 22 e 23, che prevedono la erogazione delle pensioni di inabilità e di invalidità in favore dei propri iscritti;
- che la normativa dell'assicurazione sociale gestita da INARCASSA, pur formulata in modo specifico per gli iscritti a detto Ente, può trovare, come già in vigore con la precedente Convenzione, immediata ed agevole applicazione da parte del personale sanitario dell'INAIL con riferimento all'accertamento delle condizioni di invalidità/inabilità ed altre situazioni patologiche funzionali a specifiche prestazioni;

- che il Regolamento INARCASSA, prevede l'accertamento tecnico-sanitario dello stato patologico dell'iscritto finalizzato alle diverse prestazioni erogate dalla Cassa (stato di inabilità permanente e temporaneo, stato di invalidità, stato di non autosufficienza ed altre condizioni patologiche tutelate), possa essere demandato ad una Struttura pubblica o ad un Ente pubblico di dimensione nazionale con il quale INARCASSA stipula un'apposita convenzione;
- visto la Delibera del Comitato Nazionale dei Delegati INARCASSA del 9-10 ottobre 2014, con cui INARCASSA ha stabilito di avviare l'erogazione di una ulteriore forma di intervento assistenziale, la Long Term Care, in favore degli iscritti non autosufficienti con conseguente necessità di revisione ed integrazione dell'atto convenzionale precedente;
- visto che in data 4 luglio 2018 INAIL ed INARCASSA hanno stipulato una convenzione al fine di demandare ai medici dell'Istituto l'attività di accertamento dei requisiti tecnico-sanitari necessari per l'accesso a pensioni di invalidità permanente e di inabilità ed a prestazioni per inabilità temporanea all'esercizio della professione, erogate da INARCASSA ai propri iscritti;
- visto il Regolamento UE 679/2016 che dal 25 maggio 2018 disciplina la tutela dei dati personali per tutti gli stati membri dell'UE.

## **PRESO ATTO**

della richiesta pervenuta da INARCASSA di procedere al rinnovo della convenzione per avvalersi dei Medici Inail.

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto della convenzione**

L'INAIL provvede, tramite i propri medici, all'effettuazione degli accertamenti per conto di INARCASSA in base alle disposizioni statutarie e regolamentari in tutti i gradi del processo.

L'INAIL garantisce, inoltre, la consulenza tecnica medico-legale necessaria alla tutela in sede extragiudiziale collegiale e di quella giudiziaria determinandone gli oneri a carico di INARCASSA.

L'INARCASSA incarica il Medico Convalidatore Centrale INAIL o il suo sostituto comunicando il nominativo ed il recapito del proprio assicurato nonché trasmette la documentazione sanitaria di interesse per l'accertamento con i mezzi di maggiore tempestività e regolati in separato atto di flusso.

Il professionista al quale è affidato l'incarico, tramite il Medico Convalidatore Centrale INAIL o il suo sostituto, provvederà a convocare l'assicurato INARCASSA; l'assicurato può essere ammesso a visita anche dietro esibizione di idonea lettera di presentazione.

I medici destinatari degli incarichi sono tutti i sanitari di ruolo dell'INAIL, siano essi in regime di attività libero professionale intramuraria che extramuraria. Laddove peculiari situazioni di dotazione territoriale dell'INAIL non consentano l'adeguato espletamento degli incarichi, gli stessi potranno essere affidati a specialisti medico-legali e di medicina del lavoro, convenzionati ed in servizio presso la corrispondente sede INAIL.

Il sanitario si impegna a comunicare la non accettazione da parte dell'assicurato INARCASSA di sottoporsi agli accertamenti disposti ovvero la sua non reperibilità.

## **Articolo 2**

### **Medico Convalidatore Centrale**

Con apposito e separato incarico sarà individuato, tra i medici di ruolo in attività dell'INAIL, il professionista che svolgerà l'incarico di Medico Convalidatore Centrale e suo sostituto, al quale saranno affidati sia gli incarichi di coordinamento delle attività medico legali di cui alla presente convenzione, sia di validazione degli accertamenti svolti sul territorio, nonché di valutazione documentale dei casi che secondo regolamento INARCASSA richiedono il parere del Medico Convalidatore Centrale.

## **Articolo 3**

### **Modalità di accertamento**

L'INARCASSA incarica – per il tramite del Medico Convalidatore Centrale di cui all'art. 2 – il medico INAIL appartenente alla sede più vicina alla residenza dell'iscritto INARCASSA, comunicando il nominativo ed i recapiti (indirizzo, mail, numero telefonico) del proprio assicurato nonché trasmettendo la documentazione sanitaria

di interesse per l'accertamento/incarico da espletare, mediante PEC o con altre modalità concordate tra le parti.

Di norma tutti gli accertamenti sanitari dei requisiti di invalidità/inabilità sono svolti mediante visita diretta degli iscritti. L'accertamento dei requisiti sanitari utili alla erogazione delle altre prestazioni INARCASSA sarà formulato sulla base della documentazione sanitaria prodotta dal professionista, secondo quanto già regolamentato dalla Cassa. Per tutti questi altri accertamenti è fatta salva la facoltà del Medico Convalidatore Centrale di procedere a visita diretta del professionista, con definitiva validazione dell'esito dell'accertamento.

Tutti gli accertamenti saranno svolti al di fuori dell'orario di servizio e nel rispetto di tutte le norme autorizzative che regolano l'attività libero professionale dei medici INAIL. Alla visita di accertamento dello stato di inabilità/invalidità, l'iscritto INARCASSA può farsi assistere, a sue spese, da un medico di fiducia.

Il medico incaricato effettua l'accertamento sanitario e trasmette al convalidatore centrale il relativo processo verbale, il quale lo inoltra ad INARCASSA, convalidato, mediante procedura informatica condivisa, di norma entro 30 giorni dalla data di incarico, fatti salvi i casi per i quali non è possibile espletare la visita ambulatoriale (domiciliare o presso Struttura di ricovero) e quelli per i quali l'iscritto INARCASSA non accedesse all'invito formulato dal medico Inail entro i termini da quest'ultimo indicati ovvero concordati per le vie brevi. Della impossibilità all'espletamento della visita medica nei termini di cui sopra il sanitario incaricato darà tempestiva informazione ad INARCASSA.

Gli accertamenti specialistici ritenuti necessari dal medico legale per definire il caso, verranno da quest'ultimo prescritti ed effettuati da propri fiduciari. La regolazione di tale prestazione verrà effettuata direttamente da INARCASSA.

L'accertamento di prima visita, quello disposto per revisione dei requisiti sanitari e quello collegiale, nonché la verifica della temporanea incapacità assoluta all'esercizio della professione, saranno stilati utilizzando gli appositi modelli INARCASSA.

#### **Articolo 4**

##### **Ricorso e visita collegiale**

In caso di ricorso avverso il giudizio medico, questo sarà preliminarmente esaminato dal Medico Convalidatore Centrale, che attiverà la procedura collegiale autorizzando

l'invito dell'interessato ad una visita collegiale. Quest'ultima è svolta da tre medici, dei quali uno designato per conto di INARCASSA, uno designato dall'assicurato contestualmente all'inoltro del ricorso ed il terzo, specializzato in medicina legale e delle assicurazioni ovvero specialista nella branca di riferimento della patologia accertata (laddove consentito dalla omogeneità del quadro sindromico), è nominato dai primi due o in difetto, dall'Ordine provinciale del luogo di residenza dell'istante.

## **Articolo 5**

### **Scambio di informazione**

In attuazione della convenzione potranno condividersi in rete adeguate piattaforme informatiche, con idonei profili autorizzativi, per scambiare informazioni su avvio del procedimento, stato di avanzamento degli accertamenti ed esito degli stessi.

Resta ferma la procedura di trasmissione dei dati al casellario Centrale Infortuni da parte dell'Ente INARCASSA.

## **Articolo 6**

### **Compensi**

Gli oneri a carico di INARCASSA relativi al servizio di accertamento sanitario, vengono fissati come di seguito:

- euro 300,00 (trecento//00) per ogni accertamento di visita diretta,
- euro 75,00 (settantacinque//00) per ogni accertamento documentale sulla temporanea inabilità all'esercizio della professione
- euro 75,00 (settantacinque//00) per ogni validazione centrale
- euro 350,00 (quattrocento//00) per partecipazione e rilascio pratiche in collegiale
- euro 500,00 (cinquecento//00) per ogni accertamento di visita diretta domiciliare
- euro 75,00 (settantacinque//00) per redazione di parere scritto su ricorso al Consiglio di Amministrazione
- euro 500,00 (cinquecento) per ogni incarico come Consulente Tecnico di parte nel ricorso amministrativo o giudiziario, indipendentemente dall'esito, comprensivo di: esame atti, partecipazione alle operazioni peritali rientranti nella provincia di competenza, redazione di eventuali note critiche.
- Tutti gli oneri a carico di INARCASSA sopra indicati sono al netto dell'IVA.

Le somme di cui sopra verranno aumentate a partire dal secondo anno di applicazione della presente convenzione, in misura pari al 75 per cento dell'aumento dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

## **Articolo 7**

### **Rapporti Finanziari**

INARCASSA è tenuta a corrispondere direttamente all'INAIL i compensi per le prestazioni effettuate dai medici in regime di intramoenia entro 60 giorni dalla data di ricezione della relativa fattura emessa dall'Istituto. Il documento fiscale INAIL dovrà contenere i dati identificativi del medico incaricato, del professionista sottoposto a visita, del tipo di prestazione svolta. Ricevuto l'incasso l'INAIL corrisponderà al medico incaricato la quota a lui spettante, al netto della trattenuta sugli importi fatturati.

## **Articolo 8**

### **Sicurezza e riservatezza delle informazioni**

Titolare del trattamento dei dati personali è la INARCASSA, mentre responsabile del trattamento stesso è l'INAIL.

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire che il trattamento dei dati avvenga in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come novellato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

Tutti i soggetti, in quanto reciprocamente responsabili delle informazioni assunte per mezzo della presente Convenzione, cureranno che i dati siano utilizzati per fini non diversi da quelli previsti dalla disciplina vigente e limitatamente ai trattamenti strettamente connessi agli scopi di cui alla presente Convenzione. Cureranno altresì che i dati stessi non siano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti.

In conformità di quanto sopra, ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni alle persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile.

## **Articolo 9**

### **Spese**

La presente Convenzione sarà registrata, solo in caso d'uso, con l'applicazione dell'imposta in misura fissa, ai sensi degli articoli 5 e 40 del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta del registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

## **Articolo 10**

### **Durata della convenzione**

La presente convenzione ha durata di trentasei mesi decorrenti dalla sua sottoscrizione, sostituisce integralmente quella attualmente in atto e non può essere tacitamente rinnovata.

La Convenzione potrà essere rinnovata e aggiornata tramite comunicazione scritta a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento di ciascun Ente all'altro.

Durante la vigenza della Convenzione, ciascuna delle parti potrà recedere dalla stessa con preavviso di sei mesi tramite formale comunicazione da inviare a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

per l'Inarcassa  
il Presidente  
Giuseppe Santoro

per l'Inail  
il Presidente  
Franco Bettoni

Firmato digitalmente da

Firmato digitalmente da: Franco Bettoni  
Data: 16/11/2021 15:27:44

**Giuseppe Santoro**

Data e ora della firma: 17/11/2021  
17:31:52